



INTESA
TRA
LA GIUNTA REGIONALE
E
L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 122 della Costituzione che attribuisce alla Regione la competenza a disciplinare il sistema elettorale regionale;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165 recante "*Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione*", e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto regionale approvato con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 5 "*Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale*", e successive modifiche ed integrazioni, ed in considerazione in particolare delle modifiche e novità apportate con la legge 25 maggio 2018, n. 19;

Ravvisata l'opportunità di formalizzare la già avviata collaborazione tra i competenti Uffici della Giunta e del Consiglio regionale mediante la stipulazione di un'intesa volta a garantire in particolare, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, il necessario raccordo tra le Strutture di Giunta e le competenti Strutture del Consiglio regionali, l'Osservatorio elettorale del Consiglio regionale, al fine di assicurare l'efficace assolvimento di tutti gli adempimenti tecnici del procedimento elettorale;

Tanto premesso, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale

adottano la seguente

Intesa

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale si impegnano a realizzare una piena collaborazione di carattere tecnico-organizzativo e ad adottare ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni regionali del 2020.
2. Detta collaborazione, in particolare, volta a garantire sia una efficace attività di comunicazione in ordine alla consultazione elettorale e di divulgazione dei dati e risultati elettorali, sia l'individuazione condivisa di soluzioni interpretative in funzione della definizione delle modalità applicative della legge elettorale regionale, si svolgerà nei termini seguenti.



38baae19



- I. La Giunta provvede alla creazione e gestione di un sito web per la presentazione e la diffusione di informazioni, istruzioni e scadenze riguardanti la consultazione elettorale, rendendole disponibili al Consiglio regionale per il loro utilizzo nel portale dell'Osservatorio elettorale.
 - II. La Giunta regionale provvede alla conclusione di apposito accordo con il Ministero dell'Interno al fine di giungere all'adeguamento del Sistema Informativo Elettorale del Ministero stesso - che in occasione della scorsa tornata elettorale è stato modificato ed integrato secondo le previsioni della legge elettorale regionale - alle modifiche introdotte ad opera della legge regionale 25 maggio 2018, n. 19, anche sulla base delle indicazioni fornite dai competenti Uffici consiliari in ricostruzione dei lavori preparatori delle modifiche della legge regionale, al fine di poterlo utilizzare per l'elaborazione e la gestione dei dati relativi alla prossima consultazione elettorale.
 - III. La Giunta regionale e il Consiglio regionale convengono di concordare, tramite la collaborazione e lo stretto raccordo tra la Direzione Affari Legislativi e gli altri competenti Uffici di Giunta e il Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio, soluzioni condivise ai quesiti interpretativi relativi all'attuazione della legge elettorale regionale. Ciò con riferimento ai diversi momenti dell'organizzazione della consultazione elettorale, al fine di assicurare una coerenza complessiva delle scelte assunte: in particolare, in funzione della predisposizione ad opera delle competenti strutture della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 della legge regionale n. 5 del 2012 e successive modificazioni delle istruzioni e della modulistica (per l'ammissione delle liste e candidature, per le operazioni degli Uffici di sezione, per le operazioni degli Uffici superiori) ed in fase di adeguamento del SIEL.
 - IV. Il Consiglio regionale provvede alla pubblicazione in tempo reale dei dati ufficiosi relativi ai risultati della consultazione elettorale, mediante il portale dell'Osservatorio elettorale.
3. La Giunta regionale assicura il presidio e l'assistenza ai Comuni ed agli altri soggetti istituzionalmente coinvolti nelle operazioni elettorali nei giorni immediatamente precedenti la consultazione stessa e durante lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio.
 4. La Giunta e il Consiglio regionale si impegnano a concordare gli aspetti relativi alla predisposizione di una sala stampa dedicata all'informazione istituzionale degli organi di stampa, per il periodo di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
 5. Il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale, nei rispettivi ambiti di competenza, curano che sia data attuazione, in ogni sua parte, al contenuto della presente Intesa.

Venezia, lì _____

Il Presidente della Giunta regionale _____

Il Presidente del Consiglio regionale _____



38baae19

